



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. Troccoli"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO "G. Troccoli"

Via Feliciazza ,22 - Tel. E Fax 0981/ 76096 -708892

87010 - CASSANO - LAUROPOLI

E-mail: CSIC822003@istruzione.it - Posta certificata: CSIC822003@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico CSIC822003 - Codice Fiscale: 94005990786 –

Lauropoli, 13/12/2021

A tutto il personale scolastico
Al sito web

Oggetto: **Obbligo vaccinale per il personale scolastico ai sensi D.L. n.172 del 26 novembre 2021**

Con la presente si riporta, in sintesi, il contenuto dell'allegata Nota **Prot. 1889 del 7.12.2021** relativa all'obbligo vaccinale introdotto dal **D.L. 172/2021**, della quale si raccomanda la lettura integrale.

- A decorrere **dal 15 dicembre 2021** è introdotto **l'obbligo vaccinale** anti SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione.

- **L'obbligo vaccinale** comprende il ciclo vaccinale primario (doppia somministrazione AstraZeneca, Pfizer, Moderna e monodose Johnson) e la somministrazione della dose di richiamo, da effettuarsi non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ed entro la scadenza della certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione o al completamento del ciclo vaccinale primario (nove mesi secondo le disposizioni attualmente vigenti).

- **Per quanto attiene l'esenzione dall'obbligo vaccinale**, la normativa vigente prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita ***"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"***. Il personale esentato per cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito dal dirigente scolastico a mansioni anche diverse.

- Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo **non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione**, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di invitare l'interessato a produrre, entro **cinque giorni**:

a) la **documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione**;

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito;

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, **ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico attiverà immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia **nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il lavoratore avrà l'obbligo di trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

- Alla mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) conseguirà l'immediata sospensione dal diritto di **svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021)**. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.** La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *"nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"*. Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta D'Elia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93